

**STATUTO**  
**Organismo Paritetico Nazionale Confederale En.Bi.C. Sicurezza**  
**(denominato anche “OPNC - En.Bi.C. Sicurezza”)**  
così come modificato ed integrato in data 10 novembre 2025

**Titolo I**  
**Principi generali**

**Articolo 1 - Organismo Paritetico Confederale Nazionale (OPNC)**

1. In attuazione dell'Accordo Interconfederale (di seguito anche solo “Accordo”) sottoscritto in data 21 marzo 2017 tra CISAL, Cisl Terziario, Federagenti Cisl e Anpit, Aifes, Cidec, Confimprenditori ed Unica - Organizzazioni comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di CCNL e Accordi Economici Collettivi – è costituito dalle suddette Organizzazioni (d’ora in poi definite “Parti Costituenti”), in applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., (di seguito anche d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) l’Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - “En.Bi.C Sicurezza” (d’ora in poi l’OPNC), nella forma di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile e per le finalità di cui agli artt. 2, comma 1, lettere ee) e 51, co. 1, 2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. L’assemblea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 dello statuto, in seguito all’entrata in vigore del D.M. n. 171/2022 che ha introdotto il repertorio nazionale degli organismi paritetici – verificati i requisiti cogenti previsti per le parti sociali – ha individuato con propria delibera in data 3 aprile 2024 quali soci effettivi le associazioni datoriali Aifes, Anpit, e Confimprenditori e le organizzazioni sindacali Cisl, Cisl Terziario.

3. L’OPNC non ha scopo di lucro ed è il riferimento della contrattazione collettiva nazionale vigente tra le Parti Sociali relativa al settore del Terziario, così come individuato nell’accordo interconfederale del 21 marzo 2017 e nella contrattazione in essere tra le parti sociali.

**Articolo 2 - Sede – Durata**

1. L’OPNC ha la sede legale a Roma, la variazione di sede non comporterà modifiche statutarie se avverrà nell’ambito dello stesso comune.

2. L’Organismo ha durata illimitata salvo quanto previsto al successivo art. 18.

3. Presso la sede si terranno di norma le riunioni degli organi collegiali.

4. Gli organi potranno riunirsi con modalità telematica nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente Statuto.

**Articolo 3 – Scopi e funzioni dell’OPNC**

1. L’OPNC opera ai sensi e per tutte le materie di cui all’art. 51, co. 1, 2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., supportando le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e svolgendo le attività di consulenza e di promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che la normativa vigente attribuisce agli organismi paritetici. L’OPNC è prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. L'OPNC promuove attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei Fondi Interprofessionali e, su richiesta delle imprese iscritte, rilascia un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. L'OPNC riceve, altresì, le richieste di collaborazione per i corsi di formazione per lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008.

3. L'OPNC provvede alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fine attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008.

4. L'OPNC è sede privilegiata per la collaborazione sulla promozione e programmazione dell'attività formativa e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riservati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5. L'OPNC svolge funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento:

a. delle sedi regionali e provinciali istituite dal Comitato di presidenza in conformità al regolamento approvato dall'Assemblea;

b. della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici confederali, laddove costituiti.

6. Per il corretto adempimento delle proprie funzioni, tenuto conto anche delle previsioni di cui al D.M. 171/2022, i soci effettivi e quelli aggregati comunicano al Comitato di Presidenza di Enbic Sicurezza, a mezzo dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 inviata tramite pec entro il termine tassativo del 31 dicembre di ciascun anno, i propri dati associativi in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 81/08 e s.m.i. e art. 2, comma 2, lett. b) del DM 171/2022.

#### **Art.4 – Ulteriori compiti**

1. L'OPNC partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. L'OPNC, inoltre, partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e dal finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo;

3. L'OPNC promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando sinergie professionali ed economiche.

4. L'OPNC attua la propria funzione di coordinamento favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle proprie sedi e/o degli Organismi Regionali (OPRC) o Territoriali (OPTC), ove costituiti.

5. Ai fini di cui al comma precedente, per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio, l'Ente riceve dalle proprie Sedi e/o dagli OPTC le informazioni sulla composizione delle commissioni tecniche, nonché la relazione annuale sull'attività svolta e, contestualmente alla comunicazione all'Inail, di cui al comma 8-bis, dell'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST.

6. Per lo svolgimento di tutte le attività di formazione, aggiornamento e supporto degli RLST per l'esercizio della loro attività nell'ambito del settore e del territorio di riferimento, l'OPNC si avvarrà preferibilmente di AIFES, Associazione dei Formatori e degli Esperti in Sicurezza,

così come previsto dall'Accordo interconfederale del 21 marzo 2017.

## **Art.5 – Compiti delle Commissioni**

1. L'Ente, anche attraverso appositi Comitati e Commissioni nominati dal Comitato di presidenza su indicazione dell'assemblea, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
  - a. attuazione dell'art. 6, comma 8, lettere d), h) e m), d.lgs. n. 81/2008 in materia di buone prassi e modelli di organizzazione e gestione aziendale;
  - b. sviluppo e monitoraggio delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, di OIRA e dei modelli semplificati per la valutazione dei rischi e per la adozione ed efficace attuazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  - c. attuazione della normativa sulla qualificazione delle imprese, con riferimento all'art. 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008, e agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 81/2008;
  - d. redazione del documento di strategia nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - e. monitoraggio sull'attuazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, le problematiche di genere e dell'invecchiamento della popolazione lavorativa; le attrezzature di lavoro; le sostanze pericolose, agenti fisici e biologici;
  - f. monitoraggio della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici ed eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino la specifica attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali delle lavoratrici di sesso femminile;
  - g. asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

## **Titolo II**

### **La rete degli organismi paritetici: costituzione ed articolazione**

#### **Articolo 6 - La rete degli Organismi paritetici confederali**

1. In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 32, 37, 51, co. 1, 2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis e 52 del d.lgs. n. 81/2008, può essere costituita in aggiunta all'OPNC una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La rete degli Organismi Paritetici non ha scopo di lucro. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 81/2008. 3. Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati: Organismo Paritetico Nazionale Confederale – OPNC; Organismo Paritetico Regionale Confederale – OPRC, Organismi Paritetico Territoriale Confederale – OPTC.
3. I Componenti dei Comitati ai vari livelli saranno designati tra soggetti in possesso delle competenze e delle conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 7 - Autonomia Finanziaria**

1. I singoli Organismi paritetici, costituiti ai diversi livelli nazionale, regionale e territoriale hanno una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

2. Ogni organismo risponde in via esclusiva delle obbligazioni dallo stesso assunte.

## **Articolo 8 - Rapporti della rete di organismi**

1. L'OPNC opera attraverso le proprie sedi individuate dal Comitato di presidenza in modo da garantire un'adeguata presenza su tutto il territorio nazionale.

2. L'OPNC può provvedere alla istituzione degli OPRC e degli OPTC, regolandone l'attività e definendo lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli Organismi si dovranno adeguare.

3. La costituzione dell'Organismo Paritetico regionale e territoriale è subordinata alla previa approvazione, da parte del Comitato di Presidenza dell'OPNC, dello Statuto e del Regolamento adottato dal costituendo Organismo Paritetico e dalla verifica della documentazione dei componenti l'Assemblea, attestante la loro professionalità e competenza nella materia.

4. Lo Statuto ed il regolamento dovranno essere registrati e una copia dovrà essere trasmessa all'OPNC per l'approvazione, prima dell'inizio dell'attività.

5. È fatto salvo il potere dell'OPNC di commissariamento delle sedi e degli Organismi Regionali e Territoriali in caso di violazione accertata delle norme regolamentari, ivi compreso il codice etico che dovrà essere accettato espressamente al momento della costituzione.

## **Titolo III**

### **Gli organi dell'OPNC**

#### **Articolo 9 - Organi OPNC**

Sono Organi dell'OPNC:

- a. l'Assemblea;
- b. Il Comitato di Presidenza;
- c. il Presidente
- d. i revisori legali.

#### **Articolo 10 - L'Assemblea, i Soci Effettivi e i Soci Aggregati**

1. L'Assemblea è composta da almeno 6 (sei) componenti, nominati dai soci effettivi, che durano in carica quattro anni.

2. I componenti saranno designati uno per parte da Aifes, Anpit, e Confimprenditori, quali soggetti datoriali, e gli altri 3 (tre) da Cisl e Cisl terziario, quali soggetti sindacali. Tutti denominati Soci effettivi.

3. Potranno chiedere di fare parte dell'Assemblea altre associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione in essere tra i Soci effettivi, ma in tal caso dovrà essere

mantenuta la pariteticità tra i componenti datoriali e sindacali. Tali soci verranno denominati Soci aggregati.

4. L'Assemblea:

a. regola l'ingresso dei Soci aggregati e l'uscita degli stessi e dei soci effettivi in conformità a quanto previsto dal presente statuto e sulla base delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

b. nomina nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente. La scelta dell'Assemblea dovrà ricadere su un componente designato dalla parte datoriale e, successivamente, su uno designato dalla parte sindacale. Detta alternanza dovrà essere rispettata anche per la nomina del Vice Presidente evitando che il Presidente ed il Vice Presidente siano espressione della stessa componente;

c. provvede ad approvare i criteri ai quali deve uniformarsi l'attività dell'Organismo, approva i bilanci annuali e delibera su ogni altra questione rimessa dalla Presidenza alla sua approvazione;

d. viene convocata dal Presidente, in presenza o a distanza, almeno due volte all'anno, entro il mese di giugno ed il mese di dicembre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta il Vice Presidente o almeno tre componenti ne ravvisino l'opportunità.

5. Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i componenti.

6. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti più uno.

L'Assemblea provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario della riunione. Quest'ultimo anche tra dipendenti dell'Ente o dei soci.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono tendere ad essere l'espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un'ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

8. L'incarico dei Membri dell'Assemblea è esercitato gratuitamente salvo la corresponsione di un gettone di presenza ove venga deliberato dall'Assemblea.

9. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti e messi a disposizione dei Soci.

## **Articolo 11 – il Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Gli stessi durano in carica 4 anni e sono rinominabili.

2. Le spese sostenute e documentate per le attività inerenti la rappresentanza dell'OPNC

sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno, che potrà prevedere un corrispettivo per l'attività svolta.

3. il Comitato di Presidenza provvede a:

- a) coordinare l'attività per il regolare funzionamento dell'OPNC;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c) determinare i programmi tecnici ed organizzativi dell'attività dell'OPNC;
- d) predisporre la relazione sull'attività svolta, i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione ed il bilancio preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo;
- e) costituire comitati tecnico-scientifici, comunque denominati, per l'assolvimento dei compiti statutari.
- f) emanare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche al fine dell'applicazione del presente Statuto;
- g) amministrare l'eventuale patrimonio associativo;
- h) approvare gli Statuti ed i Regolamenti adottati dagli Organismi Paritetici Regionali e Territoriali e verificare la documentazione dei componenti l'Assemblea, attestante la loro professionalità e competenza nella materia;
- i) procedere al commissariamento nei casi di cui al precedente art.8, comma 5.

4. Il Comitato è convocato di norma una volta al mese attraverso una concordata pianificazione annuale da parte dei Membri ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

5. L'eventuale revoca e/o sostituzione di uno o di entrambi i Membri di presidenza, da parte dei Soci che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Membro stesso.

## **Art. 12 – il Presidente**

1) Il Presidente dell'Ente è nominato dall'Assemblea nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni.

2) Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
- b) provvedere all'apertura di conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi;
- c) procedere a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente, nonché a eventuali operazioni finanziarie previa autorizzazione dell'Assemblea, sempre a firma congiunta con il Vice Presidente;
- d) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
- e) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
- g) provvedere alla registrazione presso le competenti sedi dei notiziari online o cartacei e agli adempimenti tutti connessi all'operatività delle testate;
- h) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.

## **Art. 13 - il Vice Presidente**

- 1) Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea nel proprio ambito e dura in carica quattro anni;
- 2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli, fermo restando l'obbligo della firma congiunta di cui all'art. 12, punto 2 c).

#### **Articolo 14 – Revisori legali**

1. Nel caso di gestione diretta di risorse spetta alla parte che ha designato il Vice Presidente, designare un Revisore legale con il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'OPNC.
2. Il Revisore, nella sua funzione di organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva i bilanci consuntivi annuali, la regolarità contabile ed amministrativa ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare la completezza informativa e la trasparenza della gestione.
3. Il Revisore ha diritto al compenso che verrà stabilito con apposita delibera dal Comitato di Presidenza, sentita l'Assemblea.

### **Titolo IV Risorse - Fondo Comune - Bilanci**

#### **Articolo 15 – Risorse**

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti derivanti dal d.lgs. n. 81/2008 l'OPNC si avvale delle risorse messe a disposizione dai Soci, così come previsto dagli Accordi interconfederali sottoscritti dai Soci, nonché dei proventi della propria attività statutaria.
2. L'OPNC può utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali o da liberalità.

#### **Articolo 16 - Fondo comune**

Il Fondo comune dell'OPNC sarà quindi costituito:

- 1 dai contributi eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale istitutiva dell'organismo paritetico nazionale;
2. da risorse o da finanziamenti provenienti anche da soggetti istituzionali o terzi;
3. da risorse provenienti dalle attività statutarie non commerciali;
4. da beni immobili o mobili acquistati o pervenuti per atti di liberalità.

#### **Articolo 17 – Bilanci**

1. l'Assemblea provvede alla stesura del bilancio preventivo entro il 31 dicembre e del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ciascun anno;
2. l'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci preventivo e consuntivo, sono redatti dal Comitato di Presidenza e trasmessi all'Assemblea per le determinazioni di propria competenza, successivamente all'approvazione del revisore legale;
4. eventuali avanzi di bilancio dovranno confluire al Fondo comune dell'Organismo.

## **Titolo V**

### **Norme finali**

#### **Articolo 18 - Scioglimento dell'OPNC**

1. Lo scioglimento dell'OPNC avviene per recesso di tutti i componenti delle parti datoriali o di quelli delle parti sindacali o per decisione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3.
2. In ogni caso, la liquidazione dell'OPNC sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. In caso di disaccordo il liquidatore verrà nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma.
3. Il fondo comune residuo alla fine della liquidazione deve essere devoluto ad enti senza fini di lucro con omologhe finalità.

#### **Articolo 18 bis – Decadenza per gravi violazioni statutarie**

1. In coerenza con i principi di leale collaborazione e rappresentanza paritetica tra le Parti costituenti è prevista la decadenza del socio effettivo e/o aggregato da tutti i diritti e prerogative previste dallo Statuto di ENBIC Sicurezza, in caso di gravi violazioni disciplinari e statutarie.
2. Sono considerate gravi violazioni, ai fini del presente articolo, le seguenti condotte:
  - a. la mancata o tardiva comunicazione dei dati associativi prevista dall'art. 3, comma 6 del presente statuto;
  - b. la mancata partecipazione, per tre volte di seguito, alle riunioni dell'assemblea dei soci;
  - c. la sottoscrizione con altre associazioni sindacali di contratti collettivi nazionali di lavoro per il medesimo settore di riferimento, in contrasto con quelli firmati dalle parti costituenti e di riferimento per ENBIC Sicurezza o comunque in concorrenza diretta con l'azione dell'ente;
  - d. la costituzione, partecipazione o promozione diretta o indiretta di enti bilaterali e/o organismi paritetici aventi scopo analogo a quello di ENBIC Sicurezza, in collaborazione con organizzazioni sindacali o datoriali estranee all'assetto costituente dell'Ente, in assenza di preventiva approvazione unanime dell'assemblea.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) il socio decade di diritto con delibera dell'assemblea.
4. Nei casi di cui alle lett. c) e d), il Comitato di Presidenza diffida il socio effettivo a dare disdetta, entro 10 giorni, dai contratti sottoscritti con associazioni datoriali o sindacali estranee all'assetto costituente di Enbic Sicurezza e/o a recedere dagli enti bilaterali e/o organismi paritetici aventi scopi analoghi a quelli di Enbic Sicurezza. Decorso tale termine l'organizzazione sindacale inadempiente decade dalla sua qualità di socio effettivo o aggregato con delibera dell'assemblea.

#### **Articolo 19 – Regolamento**

1. Per l'attuazione del presente Statuto l'OPNC si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dal Comitato di presidenza ed approvato dall'Assemblea.

#### **Articolo 20 - Modifica dello Statuto**

1. Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o a variazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alle previsioni di nuovi Accordi interconfederali tra le Parti socie dell'Ente.

#### **Articolo 21 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 22 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Roma.